

MODALITÀ PER LE ESENZIONI TICKET PER REDDITO - 2023

All'atto della prescrizione di una prestazione specialistica da parte del medico, **l'assistito** (o altra persona avente titolo) **richiede** l'indicazione sulla ricetta del codice di esenzione per condizione economica. Il **medico** rileva il codice di esenzione e lo indica sull'apposito spazio della ricetta. Se il cittadino risulta non essere in possesso del diritto all'esenzione, oltre che per condizione economica anche per qualsiasi altra condizione, non indica alcun codice di esenzione e barra la casella "N" della ricetta.

L'assistito, che non disponesse del certificato e che ritenesse di essere in possesso dei requisiti, potrà scaricarlo da Internet (www.aulss4.veneto.it) e inviarlo anche mediante posta elettronica agli indirizzi degli sportelli di anagrafe:

Sede	Indirizzo posta elettronica
Caorle	anagrafe.caorle@aulss4.veneto.it
Cavallino - Treporti	anagrafe.cavallinotreporti@aulss4.veneto.it
Eraclea	anagrafe.eraclea@aulss4.veneto.it
Jesolo	anagrafe.jesolo@aulss4.veneto.it
Portogruaro	anagrafe.portogruaro@aulss4.veneto.it
San Donà di Piave	anagrafe.sandona@aulss4.veneto.it
San Michele al Tagliamento	anagrafe.sanmichele@aulss4.veneto.it
San Stino di Livenza	anagrafe.sanstino@aulss4.veneto.it

allegando i seguenti documenti:

- **modulo di autocertificazione presente nel portale salute.regione.veneto.it Documenti > Moduli Autocertificazioni.**
- **documento di identità valido**
- **tessera sanitaria propria e degli eventuali altri beneficiari dell'esenzione.**

L'autocertificazione potrà essere resa anche dal genitore esercente la potestà, dal tutore e dall'interessato con assistenza del curatore. Inoltre, l'autocertificazione potrà essere resa dal coniuge, dal figlio o altro parente in linea retta fino al 3° grado munito di **delega** e di **valido documento di identità proprio oltre ai documenti suindicati del delegante.**

È **responsabile della dichiarazione** chi autocertifica il possesso dei propri requisiti. Il possesso dei requisiti dichiarato e sottoscritto sarà **obbligatoriamente** verificato dai competenti uffici dell'ULSS che, **in caso di falsa dichiarazione, provvederanno al recupero degli importi non pagati per le prestazioni erogate in esenzione e alla comminazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 316 ter del codice penale.**

Importante

L'elenco in possesso dell'Azienda dal quale sono tratti i certificati attesta il diritto in relazione alla situazione economica di due anni prima, mentre la normativa prevede il diritto in riferimento alla situazione economica dell'anno precedente. Per tale motivo, è **responsabilità personale dell'assistito** in possesso del certificato avvalersi del diritto solo se la situazione economica dell'anno precedente lo consenta e se le condizioni non siano decadute (superamento dell'età, uscita dal nucleo familiare, ecc...).

I redditi di riferimento sui quali basarsi per l'autocertificazione sono sempre quelli dell'anno precedente alla data di erogazione delle prestazioni (ad es. per una prestazione effettuata nel 2023 si debbono considerare i redditi del 2022).

È tenuto al **pagamento** del ticket il cittadino che prenota prestazioni presso gli ambulatori ospedalieri, distrettuali o delle strutture private convenzionate con **ricetta provvista di codice di esenzione** e il relativo pagamento non potrà essere rimborsato.

Il cittadino **esente per disoccupazione** dovrà necessariamente provvedere all'autocertificazione, in quanto non presente negli elenchi degli aventi diritto. In tal caso, mentre i redditi di riferimento sono quelli dell'anno precedente, lo stato di disoccupazione deve essere posseduto al momento dell'erogazione della prestazione.

I cittadini in possesso dei codici di esenzione 3C1, 3C2, 3C3, 3G1, 3L1, 3L2, 3M1, 3M2, 3N1, 3O1, 3S1, 3V1 e 3V2, già totalmente esenti per la generalità delle prestazioni sanitarie, non riceveranno i certificati e non dovranno recarsi presso gli sportelli distrettuali.

Il Direttore Generale
 Dott. Mauro Filippi